Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI" - ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO
Via Lea Garofalo 3/5 - 26100 CREMONA - Tel. 0372 28380
ISTITUTO PROFESSIONALE – Sezione associata "ALA PONZONE CIMINO"
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA - Tel. 0372 35179
E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it - www.iistorriani.it
C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.CRIS004006 - Sistema Certificato ISO 9001:2015 CSQA n. IT-144594-83471

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

1. PREMESSA

Come richiamato nella nota MIM n.121 del 20/01/2025, "Per effetto della legge 17 maggio 2024, n. 70, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo" la legge 29 maggio 2017 n.71 ha esteso il proprio ambito di intervento oltre che al contrasto al Cyberbullismo, anche ai fenomeni connessi al Bullismo, individuando ulteriori strumenti tesi a rafforzare le azioni di carattere preventivo, sia con riguardo ai minori in posizione di vittima, sia ai minori in posizione di responsabili, con l'intento altresì di favorire iniziative volte a perseguire obiettivi di carattere educativo e formativo.

L'articolo 4 della norma così novellata – concernente le Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico – prevede, ai sensi del comma 2 bis e del comma 3, che ciascuna Istituzione scolastica:

- adotti, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2 bis);
- recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo (comma 3), ribadendo la necessità di individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio".

È evidente che alla scuola sia riconosciuto un ruolo fondamentale nella formazione e nel benessere dei propri studenti, non solo dal punto di vista didattico, ma anche sotto il profilo della crescita personale e sociale. È quindi essenziale che l'ambiente scolastico sia sicuro, rispettoso e accogliente per ogni ragazzo e che il diritto di apprendere e di crescere in serenità venga tutelato e promosso. In tale contesto il Bullismo e il Cyberbullismo rappresentano fenomeni che compromettono non solo l'incolumità psicologica e fisica degli studenti, ma anche la qualità della vita scolastica e delle relazioni interpersonali.

In conformità con le disposizioni normative ministeriali, la scuola si impegna a promuovere un ambiente educativo in cui ogni forma di prevaricazione, violenza e discriminazione venga ostacolata e prevenuta. A tale scopo, il presente "Codice interno per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo" è stato elaborato per stabilire le linee guida comportamentali e per indicare chiaramente le azioni da intraprendere in caso di violazione delle norme di rispetto reciproco.

Il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo non è una responsabilità esclusiva della scuola, ma deve coinvolgere tutta la comunità scolastica, composta non solo da docenti, ma anche da studenti, genitori

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

e personale non docente. Ogni componente della comunità scolastica è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella creazione di un ambiente sicuro, in cui i comportamenti inaccettabili vengano prontamente identificati e affrontati.

Gli insegnanti, nella loro funzione educativa, sono tra i primi a individuare segnali di disagio tra gli studenti e a intervenire, ma anche gli studenti devono sentirsi parte di questo processo, imparando a riconoscere e a denunciare episodi di Bullismo, sia fisico che virtuale. I genitori, dal canto loro, sono fondamentali nel supportare i propri figli nel rafforzare il rispetto per gli altri, a casa come a scuola, e nel collaborare attivamente con la scuola per monitorare eventuali segnali di disagio o comportamenti negativi.

La responsabilità di garantire un ambiente scolastico libero da Bullismo e Cyberbullismo è, pertanto, collettiva. Ogni membro della comunità scolastica è chiamato a:

- promuovere il rispetto reciproco, poiché ogni individuo deve contribuire alla creazione di un clima di rispetto e accoglienza, dove le differenze vengano valorizzate e non utilizzate come pretesto per discriminazioni;
- prevenire il Bullismo e il Cyberbullismo mettendo in atto azioni educative e formative che mirino a prevenire questi fenomeni, sensibilizzando gli studenti riguardo le loro conseguenze e gli strumenti per difendersi;
- intervenire tempestivamente quando si verificano episodi di Bullismo o Cyberbullismo supportando la vittima e intervenendo con azioni correttive nei confronti dell'autore del comportamento scorretto;
- creare un ambiente sicuro e inclusivo affinché ogni studente si senta parte di un ambiente educativo che non solo promuove l'apprendimento, ma che tutela la salute psicologica e fisica di tutti.

In definitiva, la lotta contro il Bullismo e il Cyberbullismo richiede l'impegno di ognuno. Solo con una collaborazione continua e responsabile tra scuola, studenti, famiglie e istituzioni, sarà possibile costruire una scuola che sia davvero un luogo di crescita, protezione e opportunità per tutti.

Al riguardo, l'Istituto di Istruzione Superiore "Janello Torriani" adotta misure educative e formative volte a prevenire e contrastare i fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo e più in generale mira a sensibilizzare l'intera comunità scolastica richiamando le rispettive responsabilità attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità nonché il presente Codice.

Si precisa che il presente documento trova applicazione per fatti e circostanze che dovessero verificarsi all'interno dei locali e degli spazi scolastici e in tutti i contesti afferenti all'attività scolastica quali, per esempio, viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività di PCTO, nonché nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito, i principali riferimenti normativi per il contrasto e la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo:

artt. 3-32-33-34 della Costituzione Italiana;

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al Bullismo";

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

Direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006 “Indicazioni e Orientamento sulla Partecipazione studentesca” che promuove la partecipazione attiva degli studenti alla vita della comunità scolastica riconoscendoli come elementi centrali del processo educativo;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

Artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;

Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;

Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;

Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”;

Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;

Circolare Ministeriale n.3212 del 15.01.2024 “Gestione dei casi di Bullismo e Cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche”;

Circolare Ministeriale n. 121 del 20.01.2025 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo”;

Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70;

Legge 17 maggio 2024 n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo”;

Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 “Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”.

3. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

3.1. Definizione di Bullismo.

Il Bullismo è una forma di comportamento aggressivo che si sviluppa nelle relazioni tra coetanei e si distingue per l'uso di violenza, pervasività e conseguenze durature. Si tratta di un'aggressività intenzionale, ingiustificata e ripetuta nel tempo, che implica un dislivello, reale o percepito, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

Con il termine "Bullismo" si intendono “l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione”[1]

La giovane età sia degli autori che delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui esse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), permettono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che si manifestano nei rapporti tra persone di età adulta (si pensi ad esempio al reato di mobbing ex art. 582 c.p. sul posto di lavoro). Identica attenzione sarà posta nel caso in cui dovessero verificarsi episodi di Bullismo a danno di maggiorenni.

[1] Legge 17 maggio 2024 n. 70 (Nuovo comma 1 bis)

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

Le caratteristiche che contraddistinguono il Bullismo sono:

INTENZIONALITÀ: i comportamenti che nascono con il Bullismo sono atti deliberati e premeditati, posti in essere con il fine di arrecare un danno alla vittima o ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento. Il fine è quello di emarginare la vittima, offendendola e danneggiandola.

ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o non osteggiato dal gruppo).

PERSISTENZA: tali comportamenti vengono manifestati più e più volte; non si tratta mai di casi isolati, ma che si presentano con ripetitività.

ISOLAMENTO DELLA VITTIMA: la vittima tende a nascondere il disagio in cui si trova, non si ribella ed è restia a chiedere aiuti esterni rivelando ad altri il proprio stato di soggezione.

NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente in presenza di compagni, in quanto la presenza del gruppo rafforza l'attività del bullo. Le persone presenti possono assumere diversi ruoli: difensori della vittima, aiutanti del bullo, sostenitori esterni, sostenitori passivi.

3.2. Definizione di Cyberbullismo.

Il termine Cyberbullismo deriva dalla lingua inglese ed indica quelle forme di Bullismo attuate con l'uso degli strumenti elettronici, attraverso la costante connessione di tutti alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto che risulti pregiudizievole per chi è vittima dell'attività perpetrata.

Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, "ai fini della presente legge, per Cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il Cyberbullismo presenta delle peculiari differenze rispetto al Bullismo tradizionale, quali:

INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO: l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;

ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO: la velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete ne permette l'ampia diffusione;

MINIMIZZAZIONE: quasi tutti gli attacchi sferrati vengono etichettati come "bravate, scherzi tra ragazzi"

AMPIEZZA DI PORTATA: l'azione non resta circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento globale e raggiunge numerosissimi utenti anche al di fuori di quelli più direttamente interessati;

ANONIMATO DEL BULLO: l'anonimato dietro il quale si nasconde l'aggressore, che può agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. Sentendosi "protetto" dall'anonimato, il cyberbullo assume delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale"

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

4. BULLISMO E CYBERBULLISMO: DIFFERENZE, CARATTERISTICHE E PROTAGONISTI

Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
Le azioni di Bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	Il materiale utilizzato per azioni di Cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
Le azioni di Bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di Bullismo;	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

4.1 IL BULLISMO

Il comportamento del bullo può contemplare sia azioni dirette, come la violenza fisica, sia azioni indirette, come la violenza psicologica e verbale, spesso tendenti all'isolamento della vittima. In particolare:

- Il Bullismo diretto si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, ecc.; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed estorsioni);

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

- Il Bullismo indiretto danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere; isolamento sociale e intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.)

4.1.1 CHI È IL BULLO

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli, tuttavia, sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel Bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al Bullismo relazionale o manipolativo.

Tra gli attori delle prepotenze si distinguono:

- il bullo leader, ideatore delle prepotenze (non sempre perpetratore);
- gli aiutanti o gregari, che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo;
- i sostenitori, coloro che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, ecc. Essi sono pertanto da considerarsi complici del bullo;
- gli spettatori passivi, vale a dire tutti coloro che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e che sono coscienti di ciò che sta avvenendo, ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati; non sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi responsabili degli abusi e delle violenze.

4.1.2 CHI È LA VITTIMA

Le vittime sono solitamente più ansiose e insicure degli studenti in generale, spesso caute, timide, sensibili e calme; soffrono di scarsa autostima. Generalmente tendono a isolarsi. Il loro rendimento scolastico peggiora gradualmente negli anni; spesso negano l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando passivamente quanto accade. Si colpevolizzano, non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, per paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.

Si parla invece di "vittima provocatrice" quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di Bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

4.1.3 CHE COSA NON È BULLISMO

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come Bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi che si configurano come veri e propri reati.

Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "Bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di Bullismo.

4.1.4. LE CONDOTTE DI BULLISMO

Il Bullismo può assumere forme diverse:

- il Bullismo fisico
- il Bullismo verbale
- il Bullismo relazionale
- il Bullismo sessuale
- il Bullismo discriminatorio

Il Bullismo fisico indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il Bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo. La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione. La condotta di Bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento e furto. Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.

Il Bullismo verbale è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. La condotta di Bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria.
Quantunque il Bullismo fisico e il Bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Il Bullismo relazionale o Bullismo ostracizzante consiste nel voler isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di Bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato e diffamazione.

Il Bullismo sessuale è una forma di **aggressione** fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. La condotta di Bullismo sessuale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. La condotta di Bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenne. Nei casi più estremi questo tipo di Bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne.

Il Bullismo discriminatorio è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanza attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di Bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso. Il Bullismo discriminatorio è causa spesso della "ghettizzazione della vittima". La condotta di Bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi. Nei casi più estremi questo tipo di Bullismo

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio. Una fattispecie di Bullismo discriminatorio è rappresentata dal Bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere.

4.2 IL CYBERBULLISMO

4.2.1. LE CONDOTTE DI CYBERBULLISMO

Il Cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- flaming
- harassment
- cyberstalking
- denigration
- impersonation
- outing and trickery
- exclusion

Il **flaming** o lite furibonda consiste nell'insulto o provocazione, nell'offesa, rivolta ad una persona in un social o in un forum. La caratteristica è la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti frequentati da diversi internauti digitali. Ciò distingue il flaming dall'harassment. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone.

L'**harassment** o molestia consiste nell'invio di messaggi insultanti e volgari ad una persona, ripetuti nel tempo e attraverso la rete in rapporto *"uno a uno"*. È una condotta che può integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

Il **cyberstalking** o molestia informatica è un comportamento offensivo e molesto in rete, caratterizzato da insistenza e intimidazione tali da provocare nella vittima un persistente e grave stato di ansia o paura, oppure da suscitare un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri cari. Tale condotta può anche costringere la persona a modificare le proprie abitudini quotidiane. Questo comportamento configura il reato di atti persecutori. Inoltre, la stessa condotta potrebbe configurare altri reati, come diffamazione, istigazione al suicidio, omicidio, violenza privata, minaccia, atti persecutori e molestia o disturbo alle persone.

La **denigration** o denigrazione consiste in attività intenzionalmente volte a danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, tramite la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Nel caso di minori, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui.

L'**impersonation** o personificazione si attua con la violazione di un account o con accessi abusivi nei programmi e nei contenuti della persona intestataria dello stesso account. La condotta può integrare i reati di sostituzione di persona, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, frode informatica.

L'**outing and trickery** o rivelazione e inganno si verifica quando il bullo carpisce la fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi, a tradimento, divulgato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria a causa della

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'**exclusion** o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password

4.2.2 RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE

Negli atti di Bullismo e Cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità:

Responsabilità del bullo minorenne: è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, purtuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.

Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonimento del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di Cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonimento questorile richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di Cyberbullismo da parte di soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena.

Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

Responsabilità del cosiddetto "bullo passivo": il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader.

Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c. c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, purché la sua azione abbia concorso in

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.

Responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo": come già detto, sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa" quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni.

Tuttavia, è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di Bullismo e Cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta.

Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di Bullismo e Cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

Responsabilità dei genitori: responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la culpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Responsabilità degli operatori nella scuola (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici):

responsabilità civile per culpa in vigilando. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. Si rammenta altresì che il personale scolastico è civilmente responsabile di culpa in vigilando del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Lo stesso personale è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la culpa in educando e la culpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di Bullismo e Cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

Responsabilità del Dirigente scolastico: responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

Responsabilità dei docenti: responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il Bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

5. GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTRASTO DEL FENOMENO

Un'efficace azione di prevenzione e contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo si esercita allorquando sono ben dettagliati i compiti assegnati agli organi di sistema che corrispondono a:

- Dirigente Scolastico
- Referente del Bullismo e Cyberbullismo
- Tavolo permanente di monitoraggio
- Team antiBullismo e team per le emergenze
- Collegio Docenti
- Consiglio Classe
- Personale ATA
- Genitori
- Alunni
- Consiglio di Istituto

5.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del Bullismo e Cyberbullismo;
- costituisce il tavolo permanente di monitoraggio;
- aderisce al team antiBullismo e per le emergenze;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, personale scolastico, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, per la formulazione di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo;

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Impartisce disposizioni di servizio che regolamentino gli obblighi di vigilanza da parte del personale.

5.2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

È un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area Bullismo e Cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- fornisce consulenza e cura la formazione del personale scolastico;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie;
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di Bullismo e di Cyberbullismo;
- monitora i casi di Bullismo e di Cyberbullismo;
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di Bullismo e di Cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il Bullismo e il Cyberbullismo;
- coadiuva il team antiBullismo e il team per l'emergenza;
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il Bullismo e il Cyberbullismo;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di Bullismo e/o Cyberbullismo";
- promuove la somministrazione di questionari rivolti agli studenti per verificare il grado di conoscenza del fenomeno e rilevare eventuali situazioni ad esso riconducibili;
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di Bullismo di Cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio;
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo.

5.3 IL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

Il tavolo permanente per il monitoraggio e il contrasto dei fenomeni da Bullismo e Cyberbullismo è costituito, dai seguenti membri:

- Dirigente Scolastico
- Referente per il Bullismo e Cyberbullismo
- Referenti per la Salute
- Referenti per la Legalità (Vicepresidenza)
- Animatore digitale

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

- Psicologo di istituto
- Almeno 2 rappresentanti dei Genitori eletti in seno al Consiglio di istituto
- Almeno 1 rappresentante degli studenti eletto in seno al Consiglio di istituto
- Rappresentante di un consultorio del territorio di Cremona

Il Tavolo ha le seguenti funzioni:

1. Osservare i protocolli di intervento adottati dall'istituzione scolastica sulla base delle linee guida ministeriali e della normativa vigente, di concerto con il dirigente scolastico, il referente, i consigli di classe;
2. Monitorare le segnalazioni pervenute;
3. Promuovere interventi per la diffusione di percorsi di prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo;
4. Affiancare il referente del Bullismo e Cyberbullismo nella somministrazione di questionari rivolti agli studenti utili a verificare il grado di conoscenza del fenomeno e a rilevare eventuali situazioni ad esso riconducibili;
5. Coadiuvare il referente nella promozione della "Giornata del rispetto, che ricorre il 20 gennaio, "quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione";
6. Partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse dall'istituto;
7. Fornire supporto consultivo al fine della compilazione della compilazione delle rilevazioni sull'andamento dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo nell'istituto;
8. Essere punto di riferimento per gli alunni, le famiglie, il personale scolastico docente e ATA sul tema della prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo;
9. Contribuire alla definizione degli interventi di prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo;
10. Supportare il team per il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo nell'eventuale revisione del codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo.

5.4 IL TEAM ANTIBULLISMO E PER LE EMERGENZE

Il team antiBullismo e per le emergenze è costituito da:

- dirigente scolastico
- referente scolastico dell'area Bullismo e Cyberbullismo
- referenti per la Legalità (Vicepresidenza)
- psicologo in servizio presso la scuola

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di Bullismo e Cyberbullismo per i quali si renda necessaria l'attivazione del protocollo con la Prefettura di Cremona "Scuola spazio di Legalità".

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve e analizza il caso sottoposto all'attenzione del team;
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- istruisce il caso;

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

- prende contatti con la Prefettura per l'attivazione del suddetto Protocollo;
- monitora lo stato di avanzamento delle attività previste mantenendo contatti periodici sia con gli studenti interessati e le loro famiglie, che con la Prefettura di Cremona.

5.5. IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- Conosce e applica il presente Codice interno per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo per quanto di propria competenza.

5.6. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- All'inizio di ogni anno scolastico organizza un momento di presentazione ai propri studenti del presente Codice interno;
- Segnala tempestivamente al referente del Bullismo e Cyberbullismo i casi in cui ravveda forme di sopraffazione riconducibili al fenomeno.

5.7. IL PERSONALE ATA

- Contribuisce a creare un clima sereno attraverso la vigilanza sugli alunni e la partecipazione ad iniziative attivate dalla scuola dirette a prevenire il fenomeno;
- Segnala ai docenti eventuali situazioni ritenute riconducibili al fenomeno
- Conosce e applica il presente Codice interno per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo per quanto di propria competenza.

5.8. I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione proposte dalla scuola sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di Bullismo, Cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- Conoscono il presente Codice interno per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo.

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

5.9. GLI ALUNNI

- Attraverso i propri rappresentanti, sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- Possono operare come tutor per altri studenti;
- Conoscono il presente Codice interno per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo e lo applicano per quanto di propria competenza.

5.10. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Approva il Regolamento d'istituto che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di Bullismo e Cyberbullismo;
- Facilita la promozione del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia;
- Conosce il presente Codice interno per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo.

6. LA PREVENZIONE SCOLASTICA CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il contrasto ad ogni forma di prevaricazione nasce da una corretta e proficua forma di prevenzione alla quale tutti sono invitati a dare un contributo fattivo. La prevenzione contro i fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo si classifica in:

- Prevenzione primaria
- Prevenzione secondaria
- Prevenzione terziaria

6.1. PREVENZIONE PRIMARIA

Viene attuata con azioni comuni a tutta la comunità scolastica indistintamente. Il fine è quello di promuovere il rispetto reciproco tra gli studenti creando un clima positivo e un senso di comunità all'interno della scuola. La migliore strategia per contrastare il fenomeno è l'applicazione di una politica scolastica che integri più azioni in cui sono attivamente coinvolte tutte le componenti scolastiche e non, dal personale scolastico alle famiglie che responsabilmente entrano in relazione con gli alunni fornendo loro aiuto ed informazioni. È importante la somministrazione di questionari anonimi esplorativi dell'intera popolazione scolastica attraverso i quali gli studenti possono manifestare situazioni di disagio o denunciare condotte di Bullismo e Cyberbullismo. Ove si rilevi un atteggiamento che possa determinare disagio o malessere i docenti tutti sono chiamati per il tramite del coordinatore di classe a segnalarlo tempestivamente alle famiglie. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe ad opera del docente coordinatore; allo stesso modo atteggiamenti o comportamenti che possano rilevare più gravi condotte di Bullismo e Cyberbullismo devono essere comunicate alla famiglia dell'allievo e portate a conoscenza del referente del Bullismo e del Cyberbullismo. Con l'istituzione della giornata del rispetto che cade il 20 gennaio prevista dall'articolo quattro della legge 17 maggio 2024 n. 70 propone un momento di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della non violenza eventualmente aggregandosi alle iniziative promosse a livello di singola istituzione scolastica, di reti di scuole o di ambito territoriale. Inoltre promuove attività di educazione civica inerenti alla tematica in oggetto nonché la partecipazione alla giornata nazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo coincidente con la data del 7 febbraio.

6.2. PREVENZIONE SECONDARIA

È la prevenzione alimentata da consigli di classe con azioni rivolte a singoli gruppi classe in cui sono manifestate in maniera palese attività di Bullismo e Cyberbullismo; il fine è quello di creare un clima

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

improntato al rispetto reciproco. Il consiglio di classe è tenuto condannare fermamente qualunque attività di sopraffazione. Il coordinatore concorderà con il referente del Bullismo e Cyberbullismo e con i referenti per la legalità azioni volte a coinvolgere attivamente le famiglie con comunicazione dei fatti alle stesse, adottare tutte le misure che possono prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di Bullismo e Cyberbullismo, migliorare la qualità nelle relazioni, avviare riflessioni in classe, partecipazioni ad attività extracurriculari per favorire la cittadinanza attiva, effettuare un monitoraggio continuo.

6.3. PREVENZIONE TERZIARIA

La prevenzione viene implementata dal consiglio di classe tramite una serie di azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti o comportamenti possano integrare condotte tipiche del Bullismo e del Cyberbullismo. La finalità è quella del recupero anticipato dello studente; anche in questo caso diverse sono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere: confronto con il referente per il Bullismo e Cyberbullismo e con i referenti per la legalità, comunicazione alla famiglia del potenziale bullo o della potenziale vittima, osservazione sistematica, condanna di ogni atto di sopraffazione e intolleranza, comunicazione al dirigente scolastico.

7. IL PROTOCOLLO IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come Bullismo Cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al referente per il Bullismo e Cyberbullismo, il quale darà immediata comunicazione al Dirigente scolastico e in sinergia con il coordinatore di classe avvierà la ricostruzione dei fatti accertando le responsabilità.

Come detto in precedenza, a fenomeni di Bullismo o Cyberbullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, referenti per la legalità (Vicepresidenza):

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Comunicazione al Dirigente Scolastico.

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO

Se i fatti non sono configurabili come Bullismo e Cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico;
- si ricorre ai referenti per la legalità (Vicepresidenza).

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima per evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola con eventuale attivazione del protocollo "Scuola spazio di legalità".
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe.
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo.
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato:
  - obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare coerentemente con quanto previsto dal regolamento di istituto.

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

8. DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL CODICE

Per una corretta azione di prevenzione e monitoraggio, potrebbero essere proposti questionari appositamente strutturati al fine di conoscere le dinamiche e le caratteristiche del Bullismo e Cyberbullismo o per una ricognizione iniziale

Firmato digitalmente da SIMONA PIPERNO